



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

COPIA

## VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 96 del 12-12-2018

**Oggetto:Avvio procedura per conferimento incarico ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 11:30, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

<b>PELOSI MAURIZIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PUCCI FRANCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>FULVIMARI DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

**Partecipa** il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURENZI FABIO;  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**VISTI** i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere , in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to LAURENZI FABIO

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- Questo Territorio è stato interessato da due crisi sismiche di notevole entità, rispettivamente nel 2009 e nel 2016 e che conseguentemente è stato istituito presso l'Ente l'Ufficio Sisma;
- in mancanza di figure professionalmente idonee a rivestire il ruolo di responsabile del predetto Ufficio Sisma, al fine di assicurare comunque la funzionalità dello stesso, la responsabilità dell'area Sisma è stata attribuita al Sindaco ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000;

### **RILEVATO CHE:**

- l'attribuzione della responsabilità dei servizi a membri dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, deve considerarsi come soluzione temporanea, in quanto derogatoria del principio generale di separazione tra politica e gestione;
- l'attività rimessa al responsabile di posizione organizzativa dell'area di cui trattasi richiede una particolare qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, nella quale non sono presenti specifiche professionalità cui è stato possibile ricondurre responsabilità ad interim, possibile solo ove sia rinvenibile un profilo professionale adeguato alla materia;
- la gestione dell'area richiede conoscenze tanto specialistiche da non poter essere efficacemente svolte con assegnazione ad altro responsabile.
- le funzioni e servizi riconducibili alla figura del responsabile dell'area sisma debbano considerarsi essenziali e strategiche per la gestione dell'ente;
- tali ragioni inducono a ritenere necessario, per garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, il ricorso ad incarico fiduciario a termine;

**VISTO** l'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale *“lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato;*

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 219, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) intervenendo sull'esercizio delle facoltà di conferire incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, investe, la capacità di assumere personale con qualifica dirigenziale da parte delle amministrazioni interessate, influenzando sulla validità degli atti e dei contratti di conferimento di tali incarichi a prescindere dalla natura temporanea o definitiva del rapporto da essi derivante, in ragione del contingentamento dei posti di funzione che i medesimi sono diretti ad assegnare;
- la disposizione ha una natura transitoria e determina il "congelamento" dei posti che non erano coperti alla data del 15 ottobre 2015. Infine essa trova spiegazione nella necessità di dare attuazione, cristallizzando sia la situazione degli organici dirigenziali sia la relativa spesa, tanto al processo di radicale riforma della dirigenza pubblica dettato dalla legge 124/2015, riforma Madia, quanto alla trasformazione degli enti di area vasta e alla connessa esigenza di offrire una garanzia al personale e ai dirigenti di quelle amministrazioni; tale disposizione, tuttavia, viene ricompresa dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. 87/2016/PAR) tra le norme “di difficile lettura ed attuazione” e che compongono un quadro normativo “frammentato e non sempre coerente” (cfr. Sezioni Riunite atto n. 16/SSRRCO/AUD/15), nel quale si evidenzia la difficile conciliabilità di tali eccezioni con i vincoli derivanti dalle previgenti norme in materia di assunzioni e segnatamente da quelli posti dall'art.1, comma 424 della legge n. 190/2014 e dall'art. 110, 1 comma TUEL nel testo novellato, ai quali le amministrazioni comunali devono comunque attenersi nel coprire, tra gli altri, anche i posti dirigenziali disponibili (cfr., in proposito Sez. Aut. deliberazioni n. 19/SEZ AUT/2015/QMIG e n. 28/SEZAUTA/2015/QMIG);
- in un tale contesto la stessa Corte dei Conti salvaguarda, nella deliberazione 87/2016, l'ambito della pianificazione di competenza dei Comuni e, invita ad una interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con motivate esigenze di fabbisogno minimo indefettibile per soddisfare la

corretta erogazione di servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell'ordinamento;

- ne consegue che a fronte dell'esigenza di Comuni di coprire posti essenziali per il buon funzionamento dell'attività amministrativa e per garantire «la corretta erogazione di servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell'ordinamento» si può, nonostante la limitazione, comunque ricorrere al conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, incarico a tempo determinato, che in ragione del termine non pregiudica le finalità dell'art.1, comma 219, della legge n. 208/2015;

**PRESO ATTO** altresì che con nota n. 66110 del 13/12/2016 del Dipartimento della Funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 1, comma 234, della legge 208/2015, sono state ripristinate le ordinarie capacità assunzionali per tutte le categorie di personale e per gli enti locali della regione Abruzzo;

**EVIDENZIATA** la complessità delle dinamiche gestionali, di coordinamento, controllo e responsabilità proprie dell'area contabile;

**RICHIAMATO** l'orientamento applicativo Aran RAL\_1800, in base al quale *“nel sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, fermo restando l'unicità delle categorie B e D, nell'ambito delle stesse, accanto a profili con trattamento stipendiale iniziale collocato nelle posizioni economiche B1 e D1, sono previsti (art.3, comma 7, ed allegato A del CCNL del 31.3.1999) anche altri profili per i quali, in considerazione della loro specificità e maggiore complessità, è previsto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche, rispettivamente, B3 e D3; anche se si tratta di profili inseriti nelle medesime categorie B e D, si è pur sempre in presenza di “mestieri” diversi cui sono correlati trattamenti stipendiali iniziali diversi;..... in particolare le clausole contrattuali, espressamente stabiliscono che, all'interno dell'unica categoria D, vi sono dei profili professionali per i quali, in considerazione della maggiore rilevanza e complessità delle mansioni che li caratterizzano, il trattamento economico stipendiale iniziale, di accesso, è stato fissato non in relazione alla posizione economica iniziale della categoria D, e cioè in D1, come avviene in relazione alla generalità degli altri profili della suddetta categoria D, ma in corrispondenza alla più elevata posizione economica D3;*

**PRECISATO CHE** pertanto, che l'incarico ex art. 110, comma1, del D.Lgs 267/2000 di cui trattasi è volto alla copertura della posizione di responsabile dell'area sisma, categoria D1;

**VISTA** la nuova dotazione organica, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 28 novembre 2018;

**VISTA** la Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2018-2020 che prevede, nel 2019, l'assunzione di un'unità, categoria D1, a tempo parziale;

**CONSIDERATO** che secondo la deliberazione 27 novembre 2012, Lombardia/508/2012/PAR, l'art. 110, comma 1, T.u.e.l. concerne l'ipotesi ordinaria e fisiologica di conferimenti di incarichi nell'ambito della dotazione organica, a differenza del comma 2 del medesimo articolo che “costituisce un peculiare strumento, calibrato sulle esigenze strutturali degli enti locali, in virtù della loro autonomia organizzativa, per reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica;

**EVIDENZIATO CHE:**

- con l'Art. 16, comma 1-quater del D.Lgs. 113/2016, il quale testualmente reca: “All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267», il legislatore è intervenuto stabilendo l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- e, che il presente atto non condiziona le possibilità di ricorso alla spesa per le assunzioni flessibili;

**CONSIDERATO** che le assunzioni a tempo determinato di responsabili da parte degli enti locali utilizzando l'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 sono consentite solamente utilizzando procedure che devono avere natura para concorsuale, restando in ogni caso preclusa agli amministratori la scelta basata su criteri di fiduciarità di tipo personale, cd "intuitu personae";

**DATO ATTO** che la spesa dovrà trovare copertura nelle disponibilità del bilancio di previsione di esercizio 2018 – 2020;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/03/2000;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dai Responsabili del Servizio interessati;

con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

1. di ricorrere al conferimento di un incarico a tempo parziale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la copertura della posizione di responsabile dell'area sisma, con profilo di funzionario tecnico, categoria D1, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia di sisma Abruzzo 2009 e sisma Italia Centrale 2016;
2. di stabilire che l'incarico avrà durata fino alla fine del mandato elettivo del sindaco;
3. di demandare al Vice Segretario Comunale l'avvio della procedura per la selezione del soggetto effettuata sulla base della valutazione dei curricula e del colloquio. La scelta dovrà avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
  - Rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
  - Esito del colloquio.
4. di determinare il trattamento economico del responsabile così come previsto dal CCNL in corrispondenza della posizione economica D1;
5. di dare atto che la spesa generata dal presente atto non concorre, come esposto in premessa, a determinare l'ammontare della spesa contingentata dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, e che si demanda l'attento monitoraggio in ordine al rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, dell'art. 1, della Legge 296/2006.

successivamente, con separata votazione palese e favorevole in modo unanime, la Giunta Comunale,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO  
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LAURENZI FABIO

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LAURENZI FABIO-

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-01-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 15-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LAURENZI FABIO

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 04-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LAURENZI FABIO